



Comitato esecutivo del 16 settembre 2014

**Punto 2 all' ODG
Comunicazioni del Presidente**

**ALLEGATO 2.4
Contatti con Comune di Aosta per smobilizzo crediti
Protocollo d'intesa e Convenzione**

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA CESSIONE DEL CREDITO DELLE IMPRESE APPALTATRICI E FORNITRICI
DELL' ENTE LOCALE TRA COMUNE DI AOSTA E

Il giorno del mese di 2014

TRA

Comune di Aosta, che, di seguito, per brevità, verrà chiamato "Comune" o "Ente", con sede in Aosta, Piazza Chonoux n. 1, C.F. 001420680079, rappresentata dal
....., che qui agisce per conto e nell'interesse del Comune

E

Associazione Italiana per il Factoring, che, di seguito, per brevità, verrà chiamata "Assifact", con sede, Via n., C.F., rappresentata dal Presidente/.....
Dr., che qui agisce per conto e nell'interesse di

PREMESSO CHE:

Le difficoltà attraversate dal nostro Paese e, più in generale, dall'economia europea ed internazionale, hanno fatto emergere la necessità che gli enti locali unitamente alle parti sociali svolgano un ruolo attivo nel contenimento del deficit pubblico, poiché solamente grazie a un'azione congiunta tra i diversi livelli delle istituzioni è possibile garantire un intervento concreto a favore delle fasce sociali e degli operatori economici che più si trovano in una situazione di difficoltà.

In questo contesto il Comune di Aosta e Assifact hanno condiviso la strategia di attivare un piano anticrisi al fine di agire in modo incisivo e concreto a sostegno del tessuto sociale del territorio, anche armonizzando in modo organico interventi già ben definiti con intenti di carattere generale.

Il Comune di Aosta, deve concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2014 - 2016 attraverso il rispetto delle disposizioni relative al Patto di Stabilità Interno così come disciplinato dalla DGR. 2184/2013.

Tuttavia, le rigide regole imposte dal Patto possono creare un blocco dei pagamenti per spese di investimento a favore di imprese che hanno svolto lavori per l'ente, anche se tali spese sono conseguenti a obbligazioni legittimamente assunte negli esercizi precedenti, considerando, che un eventuale rallentamento del ciclo dei pagamenti alle imprese, soprattutto nel settore edile, avrebbe un impatto fortemente negativo sul tessuto economico e quindi sociale del territorio che potrebbe comunque coinvolgere il Comune in un aumento indiretto di altra tipologia di spesa.

Cercando di trovare soluzioni per contribuire a sostenere l'economia locale in un momento di forte crisi come l'attuale, l'ente sottoscrittore del presente protocollo ritiene di dover promuovere operazioni di smobilizzo dei crediti per consentire di anticipare la liquidità alle imprese utilizzando le opportunità offerte dalla normativa in vigore, quali si richiamano in particolare il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, art. 9 comma 3 bis, riguardante la disciplina della certificazione dei crediti relativi a somministrazione di forniture o di servizi, convertito con modifiche dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e s.m.i., nonché l'art. 37, comma 7 bis del D.L. n.66/2014.



I riferimenti sopra citati prevedono, infatti, che su domanda del creditore, l'amministrazione debitrice, entro 30 giorni dalla suddetta domanda, debba rilasciare, tramite le modalità previste dalla normativa in vigore, la certificazione – riconoscendo che il credito relativo a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (c.d. crediti commerciali) è certo, liquido ed esigibile – al fine di facilitare lo smobilizzo dei crediti stessi, mediante la loro cessione a banche o intermediari finanziari autorizzati, nel rispetto delle disposizioni del Patto di Stabilità interno, e che le cessioni di crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito “piattaforma pcc”) possano essere effettuate mediante la forma della scrittura privata per la stipula e la comunicazione con piattaforma PCC per la notifica.

Nella certificazione rilasciata, le Regioni e gli Enti locali assoggettati al Patto di Stabilità interno, devono indicare, inoltre, la data entro la quale procederanno al pagamento in favore del titolare del credito dell'importo certificato e le relative modalità di pagamento.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Il presente Protocollo promosso dal Comune di Aosta e condiviso da Assifact riguarda il recepimento e l'attivazione di un accordo per sostenere il proprio tessuto economico e sociale proponendo strumenti, non obbligatori, quali la cessione del credito pro soluto che possano al contempo assicurare alle imprese l'anticipazione del credito relativo a prestazioni già effettuate a favore dei suddetti enti e garantire al Comune un migliore monitoraggio dei propri flussi di cassa.

Il Comune si impegna a:

1. rilasciare, alle imprese creditrici che ne facciano richiesta, la certificazione di crediti certi, liquidi, ed esigibili, ai fini della cessione in modalità pro soluto agli intermediari creditizi e finanziari autorizzati, così come previsto dal decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e s.m.i., che sottoscriveranno la apposita convenzione;
2. fornire le certificazioni alle imprese richiedenti nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dalla richiesta dell'impresa creditrice che abbia maturato un credito;
3. indicare nelle citate certificazioni il termine perentorio di pagamento del debito che comunque dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data dell'istanza di certificazione all'Ente;
4. rilasciare nel più breve tempo possibile l'accettazione della cessione del credito;
5. rendere noto, senza impegni di sorta, tale protocollo ai propri fornitori facendosi parte attiva nei confronti degli intermediari per garantire un rapporto adeguato tra questi ultimi e i propri creditori, vista la solidità e la storia del nostro Ente.

Assifact si impegna a:

1. diffondere la conoscenza dell'iniziativa e farsi promotore presso i propri membri del presente protocollo e delle sue ratio così da favorirne l'adesione;
2. fornire il proprio supporto conoscitivo in materia di factoring per facilitare la definizione da parte del Comune di Aosta di uno schema-tipo di convenzione che regolerà il perfezionamento delle operazioni di cessione.
3. comunicare periodicamente al Comune, Settore Finanza, eventuali variazioni e proposte di modifica da apportarsi al presente Protocollo.



Nell'ambito della Convenzione si stabilirà che, decorsi 30 giorni dalla data di pagamento prevista nella certificazione del credito ceduto senza che il Comune abbia eseguito il pagamento del debito, il cessionario dei crediti avrà facoltà di revocare la linea di credito concessa al Comune debitore ceduto in relazione al presente protocollo, e di pretendere il pagamento degli importi dovuti, gravati dal tasso di mora, dalla data di scadenza, nella misura meglio indicata nello Convenzione di cui sopra.

E' facoltà dell'intermediario creditizio e finanziario aderente all'iniziativa concedere o meno linee di credito alle società richiedenti sulla base del merito creditizio delle stesse.

I firmatari del Protocollo si riuniranno periodicamente, presso il Comune di Aosta, per valutare i risultati raggiunti e per risolvere eventuali problematiche legate all'attuazione del presente accordo.

Il presente Protocollo e le relative Convenzioni avranno come termine di scadenza il 31/12/2016 e potranno essere riviste e/o rinnovate in conformità e nel rispetto delle norme vigenti e/o nel frattempo emanate.

Letto e sottoscritto.

Comune di Aosta

Assifact



**CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL
COMUNE DI AOSTA**

Con la presente scrittura tra

Il Comune di Aosta (qui di seguito il "Comune" o "Ente") con sede in

Codice fiscale rappresentata dal

*la società (qui di seguito il "..."), iscritta dal all'Elenco speciale ex art. 107 T.U.B. o all'Albo
delle Banche di cui all'art. 13 TUB e soggetta a Vigilanza da parte della Banca d'Italia, con sede
in Via Codice Fiscale/ P.Iva rappresentata dal
Presidente/Direttore Generale Sig.*

PREMESSO

- che in data _____ è stato sottoscritto un "Protocollo di Intesa" per assicurare la liquidità alle imprese creditrici del Comune di Aosta attraverso lo strumento della cessione pro soluto dei crediti a favore di Banche e Intermediari Finanziari disciplinati dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;*
- che il suddetto protocollo di intesa riguarda la promozione di accordi da attivare a livello locale finalizzati a favorire l'accesso al credito delle imprese, anche mediante lo strumento della cessione e certificazione dei crediti come previsto dalla normativa vigente (Decreto Legge n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, e s.m.i., D.M. 25 giugno 2012, DL. 35/2013, Circ. 19 del 24/6/2013 e Circ. 30 del 28/6/2013; DL. 66/2014);*
- che a tale fine è stato elaborato uno schema-tipo di accordo, avente ad oggetto le operazioni di cessione pro soluto dei crediti certificati delle imprese vantati nei confronti del Comune, nel quale sono state altresì definite le procedure operative e le condizioni massime da applicare alle stesse;*
- che l'adesione alla Convenzione è aperta a tutti i soggetti pubblici interessati;*
- che con DL. 35/2013 sono state definite le modalità per la presentazione da parte delle imprese all'amministrazione debitrice delle istanze di certificazione del credito attraverso l'uso della Piattaforma Certificazione Crediti (PCC) sul portale del MEF anche ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1^a settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;*



- *che tali misure si configurano a sostegno dell'attuale crisi economica caratterizzata tanto dalla tensione nell'erogazione del credito quanto dai vincoli di finanza pubblica sempre più stringenti, e che comportano pertanto la necessità di assicurare in tempi brevi l'attuazione di soluzioni finalizzate a garantire l'adempimento da parte del Comune delle obbligazioni pecuniarie assunte verso i propri fornitori/appaltatori per "spese di investimento";*
- *che, considerate le citate previsioni normative e dati i limiti di spesa imposti dalle norme sul Patto di Stabilità Interno, l'amministrazione ha ritenuto opportuno recepire lo schema di accordo attuativo del protocollo di intesa per favorire il reperimento di nuove risorse alle imprese;*
- *che il Comune, successivamente al riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. effettuato sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i dal Responsabile del procedimento, provvederà alla certificazione dei crediti, ove possibile, tramite piattaforma PCC (come previsto dal DL.35/2013) restando esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità delle imprese fornitrici per qualsivoglia causa;*
- *che nel caso di perfezionamento delle cessioni ad esito della certificazione positiva rilasciata dal Comune, anche ai sensi del D.L. n. 262/2006 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, tutti gli oneri relativi alle predette cessioni saranno a carico esclusivo delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione;*
- *che l'intermediario, sottoscrittore della presente Convenzione ha espresso con nota del la propria disponibilità ad acquistare i crediti delle imprese fornitrici del Comune che ne faranno richiesta, purché certificati e pertanto crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati entro 12 mesi decorrenti dalla data della istanza di certificazione, impegnandosi a valutare e perfezionare l'istruttoria della cessione entro 30 giorni dalla richiesta;*
- *che con la citata nota del l'intermediario si è dichiarato disposto ad acquistare i crediti dei fornitori del Comune per un importo unitario di cessione pro soluto di crediti superiore ad euro [...], applicando le condizioni previste nella Tab. B, entrambi da calcolarsi con riferimento alla data di scadenza per il pagamento indicata sulla certificazione,*

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Il cessionario, nell'ambito del presente accordo, si rende disponibile a sottoscrivere con le



imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni e lavori pubblici rientranti nelle "Spese in conto capitale" del Comune, contratti di cessione "pro soluto" di crediti - purché certificati - vantati dalle imprese fornitrici nei confronti del Comune medesimo, anche nel caso siano già scaduti i termini originari del pagamento alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, secondo le condizioni stabilite dalla tabella Allegata B.

Il Comune provvederà alla certificazione dei crediti secondo le modalità previste al successivo articolo 2.

Sono esclusi dalla presente Convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

ARTICOLO 2: CONDIZIONI E MODALITA'

Le imprese titolari di crediti nei confronti del Comune, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, potranno richiedere al cessionario la cessione pro soluto del credito certificato; il Cessionario si riserva comunque di non accettare la richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità da segnalare prontamente al Comune.

A tal fine, il creditore potrà presentare al Comune [indicare area/settore competente], istanza di certificazione con le modalità previste dalle norme vigenti. L'istanza dovrà essere inviata per conoscenza al Responsabile Unico di Procedimento della fornitura o del lavoro dalla/dal quale è maturato il credito. Le verifiche da parte dell' Area del Comune saranno effettuate a seguito del riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i all'[area/dipartimento] stessa/o da parte del medesimo Responsabile Unico del Procedimento. Effettuate le verifiche previste dalla norma vigente, il [soggetto competente] certificherà entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza se il credito è "certo, liquido ed esigibile" anche ai sensi e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, (anche sulla base della dichiarazione di regolarità contributiva attestata dal Responsabile del Procedimento nel provvedimento di liquidazione e aver fatto le verifiche previste nella normativa anche secondaria – incluse la circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29- relativa all'articolo 48 bis del DPR n. 602/1973), ovvero l'insussistenza parziale o totale nonché l'inesigibilità anch'essa parziale o totale dei crediti.

Resta inteso che il Comune procederà alla certificazione unicamente dei crediti in linea capitale riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti del Comune.

L'Atto di Certificazione resterà valido ed efficace nei confronti del Comune anche laddove dovesse venir meno la validità e/o l'efficacia della Convenzione.

La cessione del credito, salvo diverse formulazioni che dovessero essere previste mediante intervento a livello legislativo, potrà avvenire nel rispetto e secondo le forme previste dall'articolo 37, comma 7 bis del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni nella L. 89/2014, e pertanto mediante formalizzazione della cessione tramite scrittura privata da comunicarsi al Comune secondo le modalità tecniche previste dalle norme in vigore, che provvederà ad accettare espressamente la cessione, anche ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. Si precisa in ogni caso che la cessione del credito potrà avvenire, secondo le modalità ritenute più



opportune per il raggiungimento degli obiettivi del protocollo, nelle altre forme previste dalle normative vigenti (a titolo d'esempio, articolo 117 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163).

La cessione del credito avverrà con le modalità concordate negli atti di cessione e gli oneri relativi alla cessione saranno a carico dell'impresa cedente.

Sono fatte salve pattuizioni migliori concordate direttamente dal cessionario con le imprese fornitrici, anche in relazione alla possibile applicazione di interessi nella forma posticipata.

Sono a carico dell'impresa gli eventuali oneri accessori quali spese notarili, di istruttoria/rinnovo, notifica, ecc.

Dette condizioni economiche sono da intendersi applicate dal cessionario con riferimento al termine ultimo per il pagamento indicato nella certificazione, indipendentemente dalla data di effettivo pagamento da parte del Comune, pertanto alle imprese cedenti non è attribuita alcuna facoltà di rivalsa sul Comune, né tantomeno sul cessionario, in ragione di eventuale anticipato pagamento da parte del Comune rispetto al termine predetto.

Parimenti nulla avrà a pretendere il cessionario nei confronti delle imprese cedenti in caso di ritardato pagamento da parte del Comune in quanto, come previsto dalla presente Convenzione, gli oneri di eventuale ritardato pagamento saranno a carico dell'Ente.

Il cessionario, relativamente ai crediti certificati, e in costanza di esatto adempimento da parte del Comune, non intraprenderà nei confronti del Comune stesso, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione, nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n.145/2000 e relativi decreti attuativi.

Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico del Comune nei confronti del cessionario fino alla scadenza indicata nella certificazione.

Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, il cessionario applicherà al Comune dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata nella certificazione, oneri moratori da conteggiarsi al tasso finito non superiore a quello fissato dall'Ente, pari a.....nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 3: DURATA E RECESSO

La presente Convenzione ha durata fino al 31/12/2016 e scadrà automaticamente a tale data, salvo la facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal



30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

ARTICOLO 4: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, ove il Comune non proceda al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza indicata nella certificazione, , il cessionario avrà facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

La risoluzione della Convenzione non spiegherà effetti sull'efficacia delle cessioni di credito per le quali il Comune abbia già rilasciato le relative certificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, lì _____

Per il Comune di Aosta

Per

